

lo obietto la guerra.



LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE SUL DIRITTO ALL'OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA GUERRA

- Secondo i più autorevoli Istituti internazionali per la Pace non ci sono mai stati così tanti conflitti nel mondo dalla Seconda guerra mondiale: nuovi scenari di guerra si moltiplicano, mentre i conflitti in corso anche da decenni non sembrano trovare una risoluzione.
- La violenza armata e le minacce militari sono ridiventate il principale strumento della politica internazionale. La politica ha rilegittimato la guerra, sottraendola al dibattito pubblico.
- Il diritto internazionale umanitario, nato anche e soprattutto per tutelare la vita dei non belligeranti, del personale sanitario e umanitario, delle città e delle infrastrutture civili, viene sistematicamente ignorato e violato.
- Esperti e militari descrivono questo nostro tempo come “non di guerra e non di pace”, uno stato definito “ibrido”, colmo di incertezze, possibilità di incidenti, attacchi informatici e disinformazione mirata.
- In questo contesto, il riarmo è divenuto la principale preoccupazione e l'unica linea strategica dell'Europa e della NATO: l'industria delle armi prospera nella prospettiva di nuove guerre.
- È sempre più difficile che Parlamenti e Governi assumano scelte precise e coraggiose, per difendere i valori fondativi del vivere comune e della vita stessa, assecondando la determinazione anti-bellicista dell'opinione pubblica.
- In questo contesto, è fondamentale riconoscere il “diritto all'obiezione di coscienza alla guerra” per coloro – uomini e donne – che, in nome dell'articolo 11 della Costituzione, la ripudiano e chiedono strumenti per difendere la pace e promuovere la risoluzione non armata dei conflitti.
- L'obiezione di coscienza è un diritto costituzionalmente tutelato che ha il suo fondamento nella dignità umana e nei diritti inviolabili, nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Se, dunque, esiste, già allo stato, un diritto all'obiezione di coscienza, garantito a livello costituzionale e internazionale, ne consegue il compito del legislatore di corredarlo di adeguate forme di effettività e di tutela.
- L'obiezione di coscienza al servizio militare e alle attività connesse e/o funzionali alla guerra si pone come attuazione del principio pacifista dell'articolo 11 della Costituzione: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». Il ripudio della guerra ha un profilo negativo, per l'appunto la condanna e il rifiuto di essa, ma anche positivo, il perseguimento della pace: entrambi i profili concorrono a sostenere il diritto all'obiezione di coscienza rispetto al servizio militare così come ad attività connesse e/o funzionali alla guerra.
- Per queste ragioni, si propone una iniziativa di legge popolare per promuovere il diritto all'obiezione di coscienza alla guerra che permetta a tutti i cittadini e le cittadine italiani e italiane di dichiararsi obiettori presso i loro Comuni di residenza e potersi, quindi, legittimamente astenere da qualsiasi compito che li coinvolga in attività connesse alle armi e alla guerra, rimanendo disponibili a completare i propri doveri professionali e civici in modalità alternative, civili e nonviolente.
- Non osta a quanto rilevato, la presenza del dovere di difesa della Patria (art. 52 Cost.). In primo luogo, si può osservare come il dovere di difesa si muova all'interno del parametro dell'articolo 11 della Costituzione (ripudio della guerra e perseguimento della pace). In secondo luogo – riprendendo consolidata giurisprudenza costituzionale (per tutte, sent. n. 164 del 1985) – che riconosce al servizio civile uguale capacità e assolvimento del dovere di difesa della Patria al servizio militare.
- Nonostante la sospensione a partire dal 2005 della leva obbligatoria, i Comuni devono continuare a compilare le liste di leva perché il servizio militare obbligatorio può essere ripristinato in caso di guerra o di grave crisi internazionale dichiarata dal governo; mentre sono state abrogate le norme relative all'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza di cui alla legge n. 230 del 1998, il Codice militare prevede che in caso di ripristino del servizio militare i coscritti possano dichiararsi obiettori di coscienza solo dopo essere stati chiamati.
- Per quei cittadini maschi che rientrano nelle liste di leva – che ogni anno continuano a essere compilate dai Comuni e inviate al Ministero della Difesa, nonostante la sospensione del servizio militare – chiediamo, dunque, che vi sia la possibilità di dichiararsi preventivamente obiettori di coscienza al servizio militare.
- Diversi fattori convergono nell'evidenziare la necessità di una protezione da riconoscere alla libertà di coscienza, come diritto umano a livello internazionale ed europeo, per tutti i cittadini che per scelta e convinzione etica, filosofica o religiosa, chiedono di non essere coinvolti in attività collegate in qualsiasi modo alla guerra e agli armamenti. Ciò rappresenta, nella forma e nella sostanza, il più alto esempio di partecipazione attiva dei cittadini, a tutela dei diritti fondamentali della persona.

PROPOSTA DI LEGGE - ARTICOLI PRESENTATI

Art. 1. Diritto di obiezione di coscienza alla guerra

1. In attuazione degli articoli 2, 3, 11, 19 e 21 della Costituzione è garantito il diritto all'obiezione di coscienza rispetto ad attività connesse e/o funzionali alla guerra.
2. L'esercizio del diritto di cui al comma 1 non può comportare alcun pregiudizio, patrimoniale e/o non patrimoniale, per chi lo esercita e costituisce causa di esclusione delle punibilità ai sensi dell'art. 51 c.p.
3. Presso ogni Comune è istituito un registro delle obiezioni di coscienza alla guerra, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e del principio di non discriminazione, al quale ciascuna cittadina e ciascun cittadino può iscriversi, in coerenza con il principio pacifista, la libertà di coscienza e la costituzione della difesa civile, non armata e nonviolenta.

Art. 2. Diritto di obiezione di coscienza al servizio militare

1. In attuazione degli articoli 2, 3, 11, 19 e 21 della Costituzione è riconosciuto e garantito il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare e al connesso uso delle armi.
2. L'esercizio del diritto di cui al comma 1 non può comportare alcun pregiudizio, patrimoniale e/o non patrimoniale, per chi lo esercita.

Art. 3. Sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino

All'articolo 1929 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

4. Nei casi di cui al comma 2, non possono essere arruolati nelle Forze armate i cittadini che, esercitando il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si oppongono alla violenza delle armi, avendone fatta specifica dichiarazione

Art. 4. Iscrizione nelle liste di leva

L'art. 1932 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare è modificato come segue:

- al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:
c) a entrambi, che i giovani di cui alla lettera a) hanno la possibilità di dichiararsi obiettori di coscienza al servizio militare contestualmente all'iscrizione nelle liste di leva.
- al comma 2, dopo le parole "iscrizione nelle liste di leva", sono inserite le seguenti "e sulla facoltà di dichiararsi obiettori di coscienza al servizio militare".

Art. 5. Lista provvisoria di leva

L'art. 1935 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare, è modificato come segue:

- al comma 2, dopo le parole “giovani iscritti nella lista”, sono inserite le seguenti “che si sono dichiarati obiettori di coscienza al servizio militare”;
- al comma 3, dopo le parole “giovani iscritti nella lista”, sono inserite le seguenti “di leva, con indicazione del numero di coloro che si sono dichiarati obiettori di coscienza al servizio militare”.

Art. 6. Aggiornamento delle liste di leva

L'articolo 1938, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare, è modificato come segue:

- dopo le parole “situazione dei singoli iscritti”, sono inserite le seguenti “e delle dichiarazioni di obiezione di coscienza al servizio militare fatte pervenire nel frattempo da coloro che risultano già iscritti”

Articolo 7. Scriminante speciale

All'articolo 52 del Codice penale è aggiunto il seguente:

art. 52 bis

Non è punibile chi, in ragione della sua coscienza ed esercitando il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, in coerenza con il ripudio della guerra di cui all'articolo 11 della Costituzione e con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si opponga, con metodi nonviolenti, al trasferimento di armi o altri strumenti letali verso zone di guerra o Paesi così come definiti all'articolo 1, comma 6, della Legge 9 luglio 1990 n. 18.

Articolo 8. Impegni finanziari

Agli eventuali nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti per il Ministero della Difesa.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ripudia.it

ripudia@emergency.it